

**DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
DURANTE L'ESECUZIONE DELL'OPERA**

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ (___/___/____)
tra la società _____ qui rappresentata da _____ in
qualità di _____ (*Committente/Responsabile dei Lavori*) per
l'ampliamento dello stabilimento di _____, che qui agisce in nome e
per conto della società committente ed il signor _____,
nato a _____ il _____, domiciliato per l'incarico a

via _____, telefono _____, iscritto all'Albo _____
della provincia di _____ al numero _____ dall'anno _____, (nel seguito del presente
atto e nei rapporti tra le parti indicato semplicemente come "coordinatore per l'esecuzione") il quale
risulta in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 10 del D. Lgs. n° 494/1996 e successive
modifiche e integrazioni (nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le parti indicato
semplicemente come "decreto")

PREMESSO

1. che lo stesso committente/responsabile dei lavori ha affidato la progettazione al sig. _____ e la direzione dei lavori al sig. _____;
2. che l'entità presunta dei lavori è stimata in _____ uomini giorno e che si presume che nel cantiere sia prevista o necessiti la presenza, anche non contemporanea, di più imprese;
3. che, in conseguenza di quanto detto al punto 2., vige l'obbligo sia di nominare il coordinatore in materia di sicurezza e salute per l'esecuzione dell'opera che di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e predisporre il fascicolo informativo di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a) nonché adeguarli, in funzione dell'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
4. che, in conseguenza di quanto detto al punto 2, in relazione alla notifica preliminare di cui all'articolo 11 del decreto _____ vige l'obbligo di trasmissione della stessa agli organi di vigilanza competenti per territorio, nel caso all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. ___ di _____ ed alla Direzione Provinciale del Lavoro di _____, ai sensi del citato articolo 11, comma 1, del decreto;
5. che con atto separato e che si dà per letto e conosciuto dalle parti, lo stesso committente/responsabile dei lavori ha provveduto a determinare la durata dei lavori e delle fasi di lavoro;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Obblighi generali

1. Il coordinatore per l'esecuzione è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il coordinatore per l'esecuzione è inoltre obbligato all'osservanza delle norme del decreto e in particolare, in quanto applicabile, del D. Lgs. n° 626/1994 e successive modifiche e integrazioni.
3. Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'azienda committente.

Art. 2 – Oggetto dell'incarico e descrizione delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nel coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera (articolo 5 del decreto).
2. Per la redazione degli atti e per l'espletamento di tutte le prestazioni, il coordinatore deve attenersi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del D. Lgs. n° 626/1994 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 – Descrizione delle prestazioni relative al coordinamento per l'esecuzione

1. Vista la natura dei lavori per l'ampliamento dello stabilimento di _____, il Coordinatore per l'esecuzione deve formalmente trasmettere, per conto del committente/responsabile dei lavori, a tutte le imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere, il piano di sicurezza e coordinamento con prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alle stesse imprese a presentare eventuali proposte integrative che esse ritengano possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto;
2. Il coordinatore per l'esecuzione deve richiedere, a tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, copia del piano operativo di sicurezza previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c-bis del decreto e, per conto del committente/responsabile dei lavori, una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifiche, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
3. In nessun caso le proposte di cui al comma 1, possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per la sicurezza come già determinati.
4. In ogni caso sulle proposte di cui al comma 1, il Coordinatore per l'esecuzione si pronuncia motivatamente entro i successivi 10 giorni; nel caso le proposte non siano accolte, il relativo diniego, adeguatamente motivato, è trasmesso immediatamente al responsabile dei lavori e all'impresa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza e coordinamento deve essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al committente/responsabile dei lavori e alle imprese. Qualora il coordinatore per l'esecuzione non si pronunci nel termine previsto, le proposte s'intendono accolte.

5. Le proposte di cui al comma 1, possono comunque essere presentate al coordinatore anche in corso d'opera, purché prima dell'esecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
6. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione deve:
 - a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 - b) adeguare il piano e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
 - c) verificare l'idoneità dei piani operativi di sicurezza, da considerare come piani complementari di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
 - d) valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
 - e) organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle loro attività nonché la loro reciproca informazione;
 - f) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - g) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 12 del decreto e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
 - h) sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Art. 4 – Esclusioni

1. Sono estranee al presente incarico le prestazioni relative alla progettazione, alla definizione dei particolari costruttivi, alla redazione dei capitolati e del contratto, all'assistenza a quest'ultimo, alla direzione dei lavori, nonché ad ogni altro adempimento non previsto dal presente incarico.
2. Sono escluse dal presente incarico e il committente/responsabile dei lavori dovrà affidarle direttamente a terzi ovvero, se affidate al coordinatore, dovranno essere oggetto d'apposito incarico, le seguenti prestazioni, qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause non imputabili in alcun modo al professionista coordinatore:
 - a. assistenza, gestione o definizione del contenzioso con i datori di lavoro, con i lavoratori autonomi o con altri soggetti coinvolti nell'attività di cantiere, in sede di giurisdizione civile ordinaria e in sede stragiudiziale;
 - b. assistenza, gestione o definizione del contenzioso con gli organi di vigilanza e di controllo o con altri soggetti equiparati, sia in sede di giurisdizione amministrativa e in sede stragiudiziale.
1. Qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause imputabili al coordinatore per l'esecuzione, trovano applicazione le norme del codice civile in materia di responsabilità contrattuali e di risarcimento del danno; resta ferma la materia soggetta alla giurisdizione penale, sottratta alla disponibilità delle parti contraenti.

Art. 5 - Modalità di espletamento delle altre attività inerenti l'incarico

1. Il committente/responsabile dei lavori si impegna a fornire al coordinatore per l'esecuzione, all'inizio dell'incarico, tutte le informazioni in suo possesso o delle quali deve essere in possesso, necessarie allo svolgimento dell'incarico medesimo. Allo stesso modo, nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l'espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il coordinatore per l'esecuzione s'impegna a espletare l'incarico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.
3. Il coordinatore per l'esecuzione è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del committente/responsabile dei lavori. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi d'adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.
4. Il coordinatore per l'esecuzione, per l'adempimento delle prestazioni di cui al presente incarico o comunque assegnate dalla legge, deve accedere e presenziare nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e comunque nella misura occorrente secondo quanto da lui stabilito e coerente con l'entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro. Per parte delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, egli può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del coordinatore per l'esecuzione, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Il committente/responsabile dei lavori può, in ogni momento, chiedere al coordinatore per l'esecuzione, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione.
5. A lavori ultimati il coordinatore per l'esecuzione deve produrre documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo.
6. Prima del pagamento del corrispettivo a saldo della prestazione, il coordinatore per l'esecuzione deve consegnare al committente/responsabile dei lavori due esemplari di ogni atto da egli redatto, fatto redigere o predisposto, sia esso sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro formato o modalità. Contemporaneamente, il Coordinatore per l'esecuzione deve consegnare al committente/responsabile dei lavori anche una copia degli stessi atti su dischetto magnetico in formato standardizzato.

Art. 6 – Termini e durata dell'incarico

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la prestazione, a condizione che il committente/responsabile dei lavori, per quanto a lui attribuito dalla legge, abbia messo il coordinatore per l'esecuzione nelle condizioni di iniziare i propri adempimenti, con particolare riguardo all'articolo 5, comma 1; i termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del committente/responsabile dei lavori, eventualmente anche su richiesta motivata del coordinatore per l'esecuzione.

2. I termini per la prestazione inerente il coordinamento per la fase dell'esecuzione sono calcolati in giorni solari consecutivi e sono pari a giorni..... (.....) e comunque non inferiori a tutta la durata prevista dei lavori stabilita contrattualmente; il termine è automaticamente prorogato, senza alcun'indennità o compenso aggiuntivi, in funzione delle eventuali sospensioni motivate dei lavori e relative riprese.
3. I termini di cui al comma 2, possono essere prorogati o adeguati in relazione all'effettiva durata dei lavori; tuttavia qualora tali termini risultino maggiori di quanto previsto, trova applicazione l'articolo 7, comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto, è facoltà del committente/responsabile dei lavori revocare l'incarico al coordinatore per l'esecuzione e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso coordinatore per l'esecuzione. In tal caso trova applicazione l'articolo 2237 del codice civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell'incarico, entro il termine di 30 dall'avvenuta richiesta da parte del coordinatore per l'esecuzione, mentre non è dovuta, per esplicita pattuizione, alcuna maggiorazione per l'interruzione dell'incarico e ciò anche in deroga a qualsiasi disposizione dell'ordinamento in materia di tariffe professionali.
5. E' facoltà del coordinatore per la esecuzione rinunciare all'incarico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 60 giorni di preavviso; la rinuncia all'incarico e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono avere effetto immediato quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente/responsabile dei lavori, tali da compromettere, impedire o limitare le prestazioni e le competenze del coordinatore per l'esecuzione.
6. Il committente/responsabile dei lavori è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal Coordinatore per l'esecuzione nell'espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso d'affidamento a terzi d'ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

Art. 7 - Determinazione del compenso

1. Il corrispettivo per onorari e spese fissato è quello indicato dal sig. nella Offerta n° del/...../..... ed è pari a £.ed è da ritenersi immodificabile ai sensi degli articoli 2225 e 2233, primo comma, del codice civile, per tutte la prestazione relativa al coordinamento per la fase di esecuzione, articolo 5 del decreto.
2. Il compenso sopra indicato è fisso, vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'articolo 2233, secondo comma, del codice civile.
3. L'importo di cui al comma 1, comprensivo di onorario e spese, tiene conto in particolare della distanza del cantiere rispetto all'ufficio del coordinatore per l'esecuzione e dell'ubicazione dello stesso cantiere, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l'espletamento dell'incarico.
4. Qualora per esigenze legate a condizioni del lavoro, emergenze o altre cause non prevedibili al momento della firma del presente, ovvero su richiesta esplicita del committente/responsabile dei lavori, oppure per il dilatarsi dei termini di durata del cantiere non dipendenti da responsabilità del coordinatore per l'esecuzione, l'incarico relativo al coordinamento per la fase dell'esecuzione debba prolungarsi rispetto al termine concordato, lo stesso coordinatore dovrà

rendere nota tale evenienza al committente/responsabile dei lavori in modo da consentirgli l'assunzione del relativo impegno di spesa per i maggiori compensi stabiliti con le modalità più avanti descritte, senza necessità di sottoscrizione di un nuovo disciplinare di incarico. In questo caso spetta al coordinatore un compenso onnicomprensivo proporzionale corrispondente a quello stabilito al comma 1, del presente articolo (coordinamento per la fase dell'esecuzione), diviso per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, e moltiplicato per il periodo in eccesso.

5. Il committente/responsabile dei lavori è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il coordinatore per l'esecuzione e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni lo stesso coordinatore per l'esecuzione intenda o debba avvalersi.

Art. 8 - Modalità di corresponsione del compenso

1. Il compenso per il coordinatore per l'esecuzione, così come stabilito all'articolo 7, è corrisposto, secondo quanto stabilito nel contratto d'appalto

Art. 9 – Assunzione di responsabilità e assicurazione

1. Il coordinatore per l'esecuzione assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all'articolo 5 del decreto, prendendo atto delle sanzioni previste dall'articolo 21 dello stesso.
2. Il coordinatore per l'esecuzione deposita presso il committente/responsabile dei lavori una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti l'incarico, rilasciata dalla agenzia di, numero in data, con efficacia dalla data di approvazione del medesimo sino all'ultimazione delle prestazioni; tale polizza è prestata per un massimale complessivo di Lire e di Lire per sinistro; l'assicurazione deve altresì coprire i maggiori costi sostenuti per l'adeguamento del piano di sicurezza relativi ad eventuali omissioni o errori.
3. Il committente/responsabile dei lavori assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all'articolo 3 del decreto, prendendo atto delle sanzioni previste dall'articolo 20 della stessa.

Art. 10 - Disposizioni transitorie

1. Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il coordinatore per l'esecuzione nella sua interezza.
2. Il presente disciplinare è vincolante per la, per il solo coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2, comma f, del decreto, nonché per i compiti previsti dall'art. 5, comma 1 dello stesso decreto.

....., lì

Il coordinatore per l'esecuzione
(per accettazione)

L'azienda
Il committente/responsabile dei lavori